



Bruxelles, 26 giugno 2020
REV1 – sostituisce l'avviso datato 8
febbraio 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEL MARCHIO ECOLABEL UE

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020³. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza⁴.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempra, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁵, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B), nonché le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte C).

Consigli ai portatori di interessi

- ¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.
- ² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").
- ³ Il periodo di transizione può essere prorogato una sola volta, prima del 1° luglio 2020, di un periodo fino a uno o due anni (articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso). Il governo del Regno Unito ha escluso sinora una tale possibilità.
- ⁴ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.
- ⁵ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia agli operatori economici in possesso di contratto per il marchio Ecolabel UE stipulato con l'organismo competente per il marchio Ecolabel UE del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e che intendono continuare a utilizzare il marchio per immettere il prodotto in questione sul mercato dell'UE dopo la fine del periodo di transizione, di considerare una delle due opzioni:

- chiedere la stipula di un nuovo contratto con l'organismo competente per il marchio Ecolabel UE di uno Stato membro dell'UE⁶; oppure
- trasferire il fascicolo e il corrispondente contratto dall'organismo competente per il marchio Ecolabel UE del Regno Unito all'organismo competente per il marchio Ecolabel UE di uno Stato membro dell'UE, sulla base di un contratto tra il titolare del marchio Ecolabel UE, l'organismo competente del Regno Unito e l'organismo competente dello Stato membro in questione.

A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicherà più al Regno Unito⁷ il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)⁸. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

1. ORGANISMO COMPETENTE

Dopo la fine del periodo di transizione, l'organismo competente per il marchio Ecolabel UE designato dal Regno Unito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 66/2010 perderà il proprio status. Non potrà quindi più svolgere i compiti di cui al regolamento (CE) n. 66/2010. Sarà pertanto cancellato dall'elenco degli organismi competenti per il marchio Ecolabel UE pubblicato sul sito web del marchio Ecolabel UE e perderà il diritto di accedere al catalogo Ecolabel UE (ECAT).

2. ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO ECOLABEL UE

Dopo la fine del periodo di transizione, i marchi Ecolabel UE non potranno più essere utilizzati sui prodotti e sul relativo materiale promozionale⁹ per i quali erano stati assegnati dall'organismo competente designato dal Regno Unito.

Si consiglia pertanto agli operatori economici in possesso di contratto per il marchio Ecolabel UE stipulato con l'organismo competente per il marchio Ecolabel UE del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e che intendono continuare

⁶ <https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/competent-bodies.html>

⁷ Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord del regolamento (CE) n. 66/2010, cfr. la parte C del presente avviso.

⁸ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R0066>

⁹ Articolo 9, paragrafo 11, del regolamento sul marchio Ecolabel UE.

a utilizzare il marchio Ecolabel UE per immettere il prodotto in questione sul mercato dell'UE dopo la fine del periodo di transizione di considerare una delle due opzioni:

- chiedere la stipula di un nuovo contratto con l'organismo competente per il marchio Ecolabel UE di uno Stato membro dell'UE¹⁰; oppure
- trasferire il fascicolo e il corrispondente contratto dall'organismo competente per il marchio Ecolabel UE del Regno Unito all'organismo competente per il marchio Ecolabel UE di uno Stato membro dell'UE, sulla base di un contratto tra il titolare del marchio Ecolabel UE, l'organismo competente del Regno Unito e l'organismo competente dello Stato membro in questione.

B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE

L'articolo 41, paragrafo 1, dell'accordo di recesso prevede che un bene esistente e singolarmente identificabile legalmente immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione possa essere messo ulteriormente a disposizione sul mercato dell'Unione o del Regno Unito e circolare tra questi due mercati fino a raggiungere l'utilizzatore finale, o essere messo in servizio nell'Unione o nel Regno Unito, qualora previsto dalle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione.

È a carico dell'operatore economico che si avvalga di detta disposizione l'onere della prova di dimostrare, sulla base di qualsiasi documento pertinente, che il bene è stato immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione¹¹.

Ai fini della richiamata disposizione, si intende per "immissione sul mercato" la prima fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito¹². Per "fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso" si intende "un bene esistente e singolarmente identificabile che, dopo la fase di fabbricazione, è oggetto di un accordo scritto o verbale tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento di proprietà, altro diritto di proprietà o per il possesso del bene in questione, o che è oggetto di un'offerta a una o più persone fisiche o giuridiche ai fini della conclusione di tale accordo"¹³.

Esempio: un prodotto al quale l'organismo competente stabilito nel Regno Unito ha assegnato il marchio Ecolabel UE venduto da un produttore con sede nel Regno Unito a un grossista con sede nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione può ancora essere distribuito ulteriormente nell'UE sulla base di tale assegnazione.

¹⁰ <https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/competent-bodies.html>

¹¹ Articolo 42 dell'accordo di recesso.

¹² Articolo 40, lettere a) e b), dell'accordo di recesso.

¹³ Articolo 40, lettera c), dell'accordo di recesso.

C. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")¹⁴. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione¹⁵.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro¹⁶.

Il protocollo prevede che il regolamento (CE) n. 66/2010 si applichi nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord¹⁷.

Ne consegue che i riferimenti all'Unione nelle parti A e B del presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord, mentre i riferimenti al Regno Unito si intendono fatti solo alla Gran Bretagna.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- il regolamento (CE) n. 66/2010 si applica in Irlanda del Nord e i prodotti immessi sul mercato nell'Irlanda del Nord che si fregiano del marchio Ecolabel UE devono essere conformi a detto regolamento;
- deve essere designato un organismo competente per il marchio Ecolabel UE nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il protocollo esclude tuttavia che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possa:

- partecipare al processo decisionale dell'Unione¹⁸;
- invocare il principio del paese di origine o il riconoscimento reciproco¹⁹, fatte salve le eccezioni.

Più nello specifico ciò significa anche che:

¹⁴ Articolo 185 dell'accordo di recesso.

¹⁵ Articolo 18 del protocollo.

¹⁶ Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

¹⁷ Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo e sezione 26 dell'allegato 2 del protocollo.

¹⁸ Ove siano necessari scambi di informazioni o una consultazione reciproca, la sede sarà il gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo.

¹⁹ Articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del protocollo.

- l'organismo per il marchio Ecolabel UE in Irlanda del Nord può assegnare marchi Ecolabel UE, validi però solo in Irlanda del Nord. In altri termini non potranno essere immessi sul mercato dell'UE prodotti con il marchio Ecolabel UE, se questo è assegnato dall'organismo competente designato nei confronti dell'Irlanda del Nord. Questi prodotti possono essere immessi soltanto sul mercato dell'Irlanda del Nord;
- se a un prodotto è assegnato il marchio Ecolabel UE dall'organo competente designato nei confronti dell'Irlanda del Nord, il marchio Ecolabel UE deve essere accompagnato dall'indicazione "UK (NI)"²⁰. Tale marcatura specifica consente l'identificazione di prodotti recanti il marchio Ecolabel UE che possono essere legalmente immessi sul mercato nell'Irlanda del Nord ma non su quello dell'UE;
- i prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE dall'organismo competente designato da uno Stato membro dell'UE possono essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord.

Il sito web della Commissione sul marchio Ecolabel UE (www.ecolabel.eu) riporta informazioni generali sulla legislazione dell'Unione applicabile al marchio Ecolabel UE. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Ambiente

²⁰ Articolo 7, paragrafo 3, quarto comma, del protocollo.